

Rubrica: Atti legislativi e diritti politici
Sottorubrica: Iniziative e referendum
Data di pubblicazione: KABTI 20.10.2022
Numero di pubblicazione: PR-TI70-0000000015

Ente di pubblicazione
Repubblica e Cantone Ticino, Piazza Governo 6, 6500 Bellinzona

Domanda di iniziativa popolare legislativa elaborata

La **Cancelleria dello Stato**, conformemente agli articoli 93 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP), comunica che in data 18 ottobre 2022 è stata depositata la seguente domanda di iniziativa popolare legislativa elaborata:

“Per cure socio sanitarie e prestazioni socio educative di qualità”

Le/i sottoscritte/i cittadine/i con diritto di voto in materia cantonale, richiamate la Costituzione cantonale e la legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018, con questa iniziativa chiedono l'adozione della seguente Legge quadro sulle strutture socio sanitarie e socio educative:

Art. 1 Scopo

La presente legge ha come scopo di definire le condizioni quadro per il finanziamento degli enti socio sanitari e socio educativi sussidiati da parte del Cantone. Essa si applica anche alle strutture socio sanitarie e socio educative gestite direttamente dal Cantone.

Art. 2 Ruolo di Cantone e Comuni

Cantone e Comuni forniscono solidalmente il loro contributo affinché alla popolazione sia garantita la giusta dotazione di servizi socio sanitari e socio educativi, in particolare in materia di strutture e di prestazioni.

Il Consiglio di Stato elabora le pianificazioni settoriali, sentendo i Comuni e gli interessati, per strutture ospedaliere e servizi ambulanze, case anziani e centri diurni, servizi assistenza e cure a domicilio e servizi d'appoggio, enti socio educativi e per gli interventi sulle dipendenze, nidi e strutture extrascolastiche.

Il Gran Consiglio decide in merito agli indirizzi strategici delle pianificazioni settoriali.

Art. 3 Condizioni di lavoro

Le condizioni di lavoro devono ricevere l'approvazione del Cantone e devono favorire la qualità delle prestazioni degli operatori ed evitare l'abbandono precoce delle professioni

sociosanitarie e socioeducative, segnatamente attraverso il rispetto delle seguenti disposizioni necessarie per ottenere il finanziamento pubblico:

- il personale necessario per la presa a carico viene stabilito e verificato in modo trasparente e periodico dal Cantone dopo consultazione di esperti indipendenti e delle associazioni professionali: nel calcolo si tiene conto degli oneri per compiti amministrativi del personale sociosanitario e socioeducativo, come pure delle assenze per malattie, infortuni, congedi pagati e formazione continua;
- i contratti di lavoro di regola sono a tempo indeterminato: i contratti di lavoro su chiamata e a tempo determinato sono limitati a casi giustificati e notificati al Cantone e ai partner sociali;
- i salari sono stabiliti in base ad analisi scientifiche indipendenti delle funzioni, che vengono effettuate nei singoli settori e segnatamente: a) strutture ospedaliere e servizi ambulanze; b) case anziani e centri diurni; c) servizi assistenza e cure a domicilio e servizi d'appoggio; d) enti socioeducativi e per gli interventi sulle dipendenze; e) nidi e strutture extrascolastiche;
- nel calcolo del finanziamento pubblico i salari sono riconosciuti, tenendo conto della classe e dell'aumento annuo (scatto) del personale;
- il picchetto svolto sul posto di lavoro conta come tempo di lavoro;
- le indennità orarie per lavoro notturno, in sabato e in festivo corrispondono ad un supplemento di almeno il 15% del salario orario medio della rispettiva funzione e ad una compensazione di tempo equivalente al 10% almeno della durata del lavoro svolto;
- l'orario di lavoro settimanale, la compensazione delle ore supplementari e straordinarie, i giorni liberi settimanali, le vacanze, i congedi per anzianità di servizio, i congedi pagati per la conciliazione famiglia-lavoro, i contributi per la frequenza nei nidi dei figli dei dipendenti e le condizioni pensionistiche sono al minimo quelli previsti dall'Ente ospedaliero cantonale;
- il tempo di lavoro deve essere registrato elettronicamente, deve includere il tempo di vestizione e deve comprendere il tempo di trasferta tra un luogo di lavoro e l'altro;
- in ogni settore è introdotto un sistema di prepensionamento con rendita ponte sostitutiva dell'AVS;
- in ogni settore è introdotto un sistema di supervisione e di sostegno al personale per situazioni critiche;
- in ogni struttura la partecipazione attiva del personale è favorita ai sensi della legge sulla partecipazione, in particolare sulle questioni organizzative;
- la contrattazione collettiva delle condizioni di lavoro di settore è favorita ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro è richiesto;
- subappalti ed esternalizzazioni sono vietati, se conducono ad applicare condizioni di lavoro peggiorative rispetto a quelle definite dalla presente legge.

Art. 4 Diritti dei pazienti e degli utenti

Il Consiglio di Stato definisce i diritti dei pazienti e degli utenti dei singoli settori e sostiene finanziariamente le associazioni che promuovono tali diritti e che tutelano pazienti ed utenti.

Art. 5 Valutazione della qualità

1. La valutazione della qualità delle singole strutture avviene ogni tre anni ad opera di un ente indipendente, scelto dal Cantone in modo trasparente, e concerne:

- la qualità delle prestazioni erogate;
- la soddisfazione di pazienti ed utenti;
- la soddisfazione del personale.

2. I risultati per struttura sono resi pubblici dal Consiglio di Stato.

Art. 6 Organi di mediazione

1. Il Consiglio di Stato istituisce uno o più organi di mediazione indipendenti, che sono accessibili gratuitamente a pazienti, utenti e relativi parenti o rappresentanti, nonché al personale.

2. L'organo o gli organi incaricati pubblicano annualmente un rendiconto.

Art. 7 Commissione di controllo

Il Gran Consiglio nomina una speciale commissione parlamentare di controllo, che redige annualmente un rapporto pubblico sul raggiungimento degli obiettivi pianificatori settoriali, come pure sul rispetto dei mandati attribuiti e dei contratti stipulati con gli enti e le strutture, segnalando eventuali problemi.

Il Consiglio di Stato, i Comuni, gli enti e le strutture collaborano con la commissione di controllo, mettendo a disposizione informazioni e documenti.

Art. 8 Adeguamento delle leggi vigenti

Le eventuali disposizioni contrarie alla presente legge contenute in altre leggi sono abrogate.

Art. 9 Entrata in vigore

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.

I promotori dell'iniziativa sono: Raoul Ghisletta, Lugano (rappresentante) - **Alfio Aimi**, Capriasca - **Fausto Calabretta**, Biasca - **Samanta Cudazzo**, S. Antonino - **Romano Dominoni**, Lugano - **Wally Galasso**, Curio - **Adriano Merlini**, Porza - **Michela Pedersini**, Bioggio - **Stefano Testa**, Bellinzona - **Zenia Toniolo**, Bellinzona -- **Aldo Zwikirsch**, Minusio. La maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora il diritto di voto sono autorizzati a ritirare la presente iniziativa.

Il primo promotore è il rappresentante dei promotori autorizzato ad agire e firmare in loro nome e a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 93 cpv. 2 LEDP).

La domanda di iniziativa legislativa può essere ritirata fino a dieci giorni dopo la pubblicazione nel Foglio ufficiale della decisione del Gran Consiglio. La dichiarazione di ritiro deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto e depositata entro le ore 18.00 del giorno di scadenza (art. 103 LEDP).

Il termine per la raccolta delle firme (art. 37 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino) è stabilito nel seguente modo:

20 ottobre 2022 – 30 gennaio 2023

Bellinzona, 19 ottobre 2022 Cancelleria dello Stato

Termine: 100 giorni

Scadenza del termine: 28.01.2023